

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 86 del 10 AGO. 2008

**“NORME PARTICOLARI PROVVISORIE PER LA CIRCOLAZIONE DEI
COMPLESSI ELETTRICI ALe 501 – Le 220 - ALe 502 SULL’INFRASTRUTTURA
FERROVIARIA NAZIONALE”.**

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

La presente disposizione è composta di n. 13 pagine



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.866.132.112,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. IVA 01006081000 - REA 758300

Pagina 1 di 3

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 13 PAGINE





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione del Responsabile di CESIFER della Direzione Tecnica di RFI, RFI/DTE/CSI.05014/06 del 7/08/2006, con la quale si propone l'emanazione delle " Norme particolari provvisorie per la circolazione dei complessi elettrici ALe 501 – Le 220 - ALe 502 sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

"Norme particolari di Circolazione"

La presente disposizione riporta le " Norme particolari provvisorie per la circolazione dei complessi elettrici ALe 501 – Le 220 - ALe 502 sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale" (Allegato 1).

Art. 2

"Obblighi"

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano i complessi devono adottare opportuni provvedimenti affinché a tutto il personale interessato sia consegnata la presente Disposizione e lo stesso sia reso edotto dei contenuti della Manualistica di Bordo validata dal Gestore Infrastruttura.

La pedana mobile per la salita e la discesa dei viaggiatori diversamente abili, di cui è dotato il veicolo rimorchiato, può essere utilizzata unicamente sui marciapiedi di altezza compresa fra 380 e 550 mm sul piano del ferro.





Le imprese ferroviarie che utilizzano i complessi devono comunicare al personale dei treni dove è consentito l'utilizzo della pedana.

In attesa dell'emanazione di apposita procedura per l'accertamento della conformità della Manualistica di Bordo dei mezzi di trazione, i complessi devono essere utilizzati, per le parti non in contrasto con le presenti disposizioni e con le norme comuni, nel rispetto dei manuali validati da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.

Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del Personale di condotta relativi ad aspetti di sicurezza della circolazione, da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer. I rotabili di cui alla presente disposizione devono essere utilizzati nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Art. 3

“Allegati”

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della Disposizione.

Art. 4

“Entrata in vigore”

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 20 agosto 2006.
Da tale ora e data è soppressa la seguente disposizione:

- n° 11/05 del 02/03/05 “Norme particolari provvisorie per la circolazione dei complessi elettrici ALe 501 – Le 220 - ALe 502 sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”.


Michele Elia

